

CONVENZIONE ATTUATIVA

TRA

l'Università degli Studi di Genova (di seguito "l'Università"), codice fiscale e partita IVA 00754150100, con sede legale in Genova, via Balbi 5, c.a.p. 16126 pec: protocollo@pec.unige.it, rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore Prof. Paolo Comanducci, nato a Roma il 26.9.1950, autorizzato alla stipula della presente convenzione con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 23.10.2019;

E

l'Ente Ospedaliero "Ospedali Galliera" (di seguito "l'Ospedale o Ospedale Galliera") con sede legale in Genova, Mura delle Cappuccine 14, c.a.p. 16128, pec: protocollo@pec.galliera.it, codice fiscale e partita IVA 00557720109, rappresentato dal Dott. Adriano Lagostena, nato a Lavagna (Ge) il 23.4.1955, nominato Direttore generale con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 29.11.2014;

(dette ciascuna singolarmente anche "Parte" e congiuntamente anche "Parti");

PREMESSO

a. che l'art. 1 del D. Lgs. n.517/1999, recante la disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, stabilisce che l'attività assistenziale necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle Università è determinata nel quadro della programmazione nazionale e regionale in modo da assicurarne la funzionalità e la

coerenza con le esigenze della didattica e della ricerca, secondo specifici protocolli d'intesa stipulati dalla Regione con le Università ubicate nel proprio territorio;

b. che con Deliberazione del Consiglio della Regione Liguria n.47 del 9 e 18 dicembre 2003 era stato approvato il Protocollo d'Intesa tra la Regione Liguria e l'Università degli Studi di Genova e che con successiva Deliberazione di Giunta Regionale n.131 del 23.2.2004 era stato adottato il relativo accordo attuativo;

c. che in data 15.9.2010 l'Università e l'Ospedale Galliera avevano stipulato la convenzione attuativa per lo svolgimento coordinato delle attività di assistenza, didattica e ricerca, nella salvaguardia del principio di autonomia dell'Ospedale e delle finalità istituzionali dell'Università, al fine di migliorare il servizio pubblico all'utenza dell'Ente, accrescere la qualità dei processi formativi degli operatori, implementare la ricerca nel settore e sviluppare l'innovazione tecnologica e le risorse cliniche;

d. che nell'ambito dell'anzidetta convenzione e dei successivi atti integrativi le Parti avevano manifestato e confermato il reciproco intendimento di procedere all'inserimento, presso l'Ospedale Galliera, delle Strutture Semplici dipartimentali a direzione universitaria di seguito indicate:

a) "Radiologia vascolare interventistica";

b) "Igiene Ospedaliera",

all'uopo integrando l'Allegato A2 della predetta convenzione concernente l'elenco del personale universitario docente, ricercatore e tecni-

co assegnato alle infra-specificate strutture ospedaliere a direzione universitaria, per lo svolgimento dell'attività assistenziale presso le medesime;

e. che in data 4.4.2017 la Regione Liguria e l'Università hanno sottoscritto il nuovo Protocollo generale d'intesa (d'ora innanzi "Protocollo generale d'intesa" o "PGI"), il quale, in attuazione del suddetto Decreto n.517/1999, persegue l'obiettivo di ottimizzare ed integrare le attività di assistenza, didattica e ricerca oltre che nelle sedi principali identificate nell'IRCCS Ospedale Policlinico San Martino per l'oncologia e l'IRCCS Istituto Giannina Gaslini per l'attività pediatrica anche nelle altre sedi idonee individuate presso ulteriori strutture della rete assistenziale regionale (Enti e aziende ospedaliere e sanitarie), in cui si realizza la collaborazione fra Università e Servizio Sanitario Regionale o presso strutture sanitarie private accreditate con il SSR, nel rispetto della programmazione sanitaria regionale;

f. che il Consiglio di Amministrazione dell'Ospedale Galliera ha deliberato, in data 12.5.2017, l'inserimento al proprio interno della figura del farmacologo clinico, mediante l'attivazione della Struttura Semplice dipartimentale a direzione universitaria di "Farmacologia Clinica", dando mandato al Direttore Generale di provvedere con propri atti alla definizione dei termini e delle modalità di formalizzazione e sviluppo di tale progettualità con l'Università e la Regione Liguria;

g. che è interesse dell'Università avvalersi delle strutture, delle tecnologie d'avanguardia e delle competenze professionali messe a

disposizione dall'Ospedale nell'ambito della predetta Struttura Semplice dipartimentale a direzione universitaria di "Farmacologia Clinica" come confermato anche dal Decreto d'urgenza n. 2417 del 6.7.2017 del Direttore del Dipartimento di Medicina interna e specialità mediche (DIMI) e dal Consiglio della Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche nella seduta del 19.7.2017, che ha tra l'altro approvato la proposta dell'Ospedale di attribuzione alla Prof.ssa Francesca Mattioli (professore associato SSD BIO/14 Farmacologia afferente al DIMI della Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche) dell'incarico di responsabile della suddetta struttura semplice a valenza dipartimentale;

h. che l'Università e l'Ospedale Galliera con rispettive note prot. n. 53900 del 01.08.2017 e prot. gen. n. 22603 del 28.8.2017 hanno provveduto a richiedere alla Regione Liguria il formale rilascio del prescritto nulla osta;

i. che la Giunta regionale, con provvedimento n. 633 del 3.8.2018, ha deliberato il sopra citato nulla osta;

j. che l'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria - A.Li.Sa., con nota prot. n. 12774 del 29.6.2018, riconoscendo l'importanza delle attività proprie della menzionata UOSD, e, per alcune di esse una rilevanza sopraziendale, ha autorizzato in via temporanea l'incardinamento della UOSD a direzione universitaria denominata "Farmacologia Clinica" in staff alla Direzione Sanitaria dell'Ospedale Galliera, sottoponendo la stessa al monitoraggio secondo gli indicatori ed i parametri stabiliti nell'allegato B al PGI Università/Regione

Liguria sottoscritto digitalmente dalle Parti in data 4.4.2017 (D.C.R. n. 1 dell'1.03.2017);

k. che con provvedimento del Direttore generale dell'Ospedale Galliera n. 1090 del 20.12.2018 è stato disposto dall'1.1.2019 l'avvio delle attività della predetta UOSD in staff alla Direzione Sanitaria dell'Ente, nonché di conferire dalla medesima data l'incarico di responsabilità della UOSD alla Prof.ssa Francesca Mattioli con inquadramento assistenziale giuridico ed economico di "Dirigente medico responsabile di struttura semplice", in rapporto esclusivo;

l. che l'Ospedale Galliera con nota n. 28515 del 23.10.2018 ha proposto all'Università di procedere alla riconnotazione della Struttura Semplice a valenza dipartimentale denominata "Genetica Medica" a direzione ospedaliera in Unità Operativa a direzione universitaria, nonché all'affidamento dell'incarico di responsabilità della Struttura al Prof. Emilio Di Maria, Ricercatore universitario confermato – SSD MED/03 Genetica Medica - già Dirigente Medico equiparato in rapporto esclusivo presso la menzionata UOSD;

m. che l'Università, con nota prot. n. 74531 dell'8.11.2018, ha espresso l'assenso alla proposta di riconnotazione della suddetta UOSD, nonché all'affidamento dell'incarico di responsabilità della Struttura al Prof. Emilio Di Maria, vista la delibera favorevole del Consiglio della Scuola del 18.10.2018;

m. che A.Li.Sa., con nota prot. n. 14332 del 1.07.2019, ha espresso parere favorevole alla riconnotazione della Struttura Semplice a valenza dipartimentale denominata "Genetica Medica" a direzione

ospedaliera in Struttura Semplice a valenza dipartimentale, a direzione universitaria;

n. che la Regione Liguria, con deliberazione della Giunta regionale n. 679 del 2.08.2019 ha, tra l'altro, espresso il nulla osta per la riconnotazione della Struttura Semplice Dipartimentale denominata "Genetica Medica" da ospedaliera a universitaria presso l'Ospedale Galliera, in "staff" alla Direzione Sanitaria;

o. che l'Ospedale Galliera, con provvedimento del Direttore generale n. 724 del 23.8.2019, ha disposto la menzionata riconnotazione a far data dall'1.9.2019, e con provvedimento n°728 del 30.08.2019 ha disposto l'affidamento dell'incarico di responsabilità della menzionata Struttura Semplice Dipartimentale al Prof. Emilio Di Maria, con decorrenza dal 1.9.2019 e con durata triennale.

p. che la Regione Liguria ha altresì disposto, con deliberazione della Giunta n. 745 del 12.9.2018, il trasferimento della SC Laboratorio di Genetica umana dall'Ospedale Galliera all'IRCCS Gaslini, in attuazione al quadro programmatico sanitario ed al percorso avviato di riorganizzazione della rete d'offerta in ambito di laboratori specialistici (Laboratorio di Genetica);

q. che l'Ospedale Galliera, con provvedimento del Direttore generale n. 1122 del 27.12.2018, ha disposto la soppressione della Unità Operativa Complessa a direzione ospedaliera Laboratorio di Genetica umana, nonché del Dipartimento di afferenza Area delle scienze genetiche e IBMDR;

r. che l'Università, a seguito dei pareri favorevoli espressi dal Dipar-

timento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e della Vita (DISTAV) e della Scuola di scienze mediche e farmaceutiche, rispettivamente in data 8.10.2018 e 18.10.2018, ha espresso, con nota n. 74536 dell'8.11.2018 parere favorevole, a decorrere dall'1.1.2019, al trasferimento dall'Ospedale Galliera all'IRCCS Gaslini della Prof.ssa Silvia Viaggi, ricercatore universitario confermati - SSD BIO/18 Genetica - afferente al DISTAV, in servizio assistenziale presso la SC Laboratorio di Genetica umana dell'Ospedale Galliera, contestuale a quello della menzionata struttura;

s. che l'IRCCS Gaslini, con deliberazione del Direttore generale n. 1092 del 21.12.2018, ha deliberato di procedere, secondo quanto stabilito dalla delibera della Giunta regionale n. 745 del 12.9.2018, al trasferimento dall'1.1.2019 dell'attività della SC Laboratorio di Genetica umana dall'Ospedale Galliera all'IRCCS Gaslini e del relativo personale comprensivo della Prof.ssa Silvia Viaggi;

t. che ai sensi dell'art. 27, comma 7, del PGI, si rende, pertanto, necessario regolare con apposita convenzione attuativa i rapporti conseguenti all'integrazione dell'attività assistenziale, didattica e di ricerca tra l'Università e l'Ospedale

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse e allegati

1. Le premesse e gli allegati alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Art. 2 - Finalità e obiettivi

1. Scopo essenziale della presente convenzione è lo svolgimento

unitario e coordinato delle attività di assistenza, didattica e ricerca, fra loro inscindibilmente correlate, nel reciproco interesse delle Parti, al fine di:

- migliorare il servizio pubblico all'utenza dell'Ospedale,
 - accrescere la qualità dei processi di aggiornamento e formazione professionale degli operatori,
 - implementare la ricerca biomedica e clinica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica ed assistenziale,
 - perseguire il miglioramento dell'efficacia e dell'appropriatezza delle prestazioni assistenziali e scientifiche ed il progressivo incremento di efficienza nel governo e nella gestione dei fattori produttivi, compresi quelli scientifici,
- in coerenza con i piani strategici e di sviluppo aziendali, nonché con la programmazione didattico – scientifica della Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche dell'Università.

Art. 3 – Unità Operative e parametri di attività

1. Con riferimento all'allegato A del PGI, le Parti convengono che le Unità Operative in cui si svolgeranno le attività finalizzate alla realizzazione degli obiettivi concordati sono elencate nell'**Allegato 1** alla presente convenzione e potranno comprendere:

- a) UU.OO. che istituzionalmente supportano le attività universitarie;
- b) UU.OO. con prevalente finalità di assistenza a direzione universitaria;
- c) UU.OO. con prevalente finalità di ricerca a direzione universitaria.

2. Le menzionate strutture potranno essere:

- a) U.O.C. (Unità Operative Complesse);
- b) U.O.S.D. (Unità Operative Semplici Dipartimentali, afferenti al dipartimento di riferimento con attività trasversale nell'ambito dello stesso);
- c) U.O.S. (Unità Operative Semplici, articolazioni organizzative interne alle U.O.C.);
- d) i programmi infra o interdipartimentali affidati nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 5, commi 4 e 5, del D.Lgs. n° 517/1999, oltre che nel vigente PGI.

3. Le strutture assistenziali - complesse, semplici dipartimentali, semplici - ed i programmi infra o interdipartimentali saranno altresì funzionali alle esigenze di didattica e di ricerca dei corsi di studio e delle scuole di specializzazione dell'Università ed in particolare della Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche.

4. Le Parti prendono atto, altresì, dei criteri e parametri di attività, di dimensionamento e di monitoraggio delle summenzionate strutture assistenziali individuati agli articoli 5 e 8 e all'Allegato B del nuovo PGI.

5. Il personale universitario docente e tecnico-amministrativo che svolge la propria attività presso le Unità Operative complesse, semplici dipartimentali e semplici a direzione ospedaliera o a direzione universitaria, individuato secondo il disposto degli artt. 12 e seguenti del PGI, nonché il personale sanitario medico e non medico che l'Ospedale mette a disposizione delle Unità Operativa complesse, semplici dipartimentali e semplici a direzione universitaria, è specifi-

catamente e nominativamente indicato nell'**Allegato 2** alla presente convenzione.

6. L'individuazione di eventuali nuove strutture, il mantenimento e il dimensionamento delle stesse, laddove sia prevista la presenza di personale universitario, viene effettuata dall'Ospedale d'intesa con l'Università nel rispetto dei principi generali previsti dal PGI.

7. Situazioni ingiustificate di operatività ridotta, mancato rispetto degli obiettivi e dei budget assegnati alla struttura operativa complessa / semplice dipartimentale / semplice, determinano, previa valutazione congiunta tra l'Università e l'Ospedale, la soppressione o la modificazione funzionale o organizzativa delle stesse.

Art. 4 – Assetti organizzativi

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 comma 4 del PGI, gli assetti organizzativi per lo svolgimento delle attività assistenziali funzionali alle attività istituzionali della Scuola di scienze mediche e farmaceutiche sono definiti negli allegati al PGI, che saranno aggiornati di comune accordo secondo i criteri individuati nell'allegato B del medesimo PGI e nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia, sulla base di monitoraggi annuali con *step* semestrali.

2. Per l'esame e la risoluzione di specifiche problematiche, nonché per la condivisione dell'opportunità di dar vita a sinergie finalizzate all'individuazione di strumenti e soluzioni organizzative innovative, atte a perseguire il miglioramento dell'efficacia e dell'appropriatezza delle prestazioni assistenziali e scientifiche ed il progressivo incremento di efficienza nel governo e nella gestione dei

fattori produttivi, compresi quelli scientifici, in coerenza con i piani strategici e di sviluppo aziendali, nonché con la programmazione didattica – scientifica della Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche, il Rettore ed il Direttore Generale dell’Ospedale, o i rispettivi delegati, potranno avvalersi di una commissione consultiva cui parteciperanno:

a) per l’Ospedale: il Direttore Sanitario, il Direttore Amministrativo o loro delegati;

b) per l’Università: il Preside della Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche, il Direttore Generale o loro delegati;

c) per entrambe le Parti: eventuali altri soggetti appositamente individuati dal Rettore e dal Direttore Generale prima di ciascuna singola riunione della Commissione, anche in relazione agli argomenti e alle tematiche trattate ed oggetto di confronto.

3. La Commissione Consultiva si riunirà ogni qual volta le Parti lo riterranno necessario ed opportuno.

4. La costituzione e la riorganizzazione dei dipartimenti che interessino le Unità operative a direzione universitaria saranno oggetto di preventiva consultazione con il Rettore dell’Università, anche ai fini dell’individuazione a Direttore di Dipartimento di un docente universitario convenzionato.

5. I dipartimenti aggregano strutture (complesse, semplici a valenza dipartimentale, programmi infra o interdipartimentali), con indicazione di quelle a direzione universitaria, anche eterogenee al fine di assicurare continuità diagnostica, terapeutica e assistenziale. Rispon-

dono a criteri di integrazione funzionale (assistenza, didattica e ricerca), di ottimizzazione dei processi, di flessibilità operativa, di sicurezza dei pazienti, di coordinamento dei percorsi di cura, di efficienza nell'utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali.

Art. 5 – Personale universitario convenzionato e relativo trattamento economico

1. I professori ed i ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale presso l'Ospedale, nonché il personale tecnico amministrativo, sono individuati d'intesa fra il Rettore ed il Direttore Generale in appositi elenchi nell'**Allegato 2** alla presente convenzione, con la precisazione del Dipartimento aziendale e dell'Unità Operativa di afferenza.

2. Gli elenchi di cui al presente articolo vengono aggiornati con cadenza di norma semestrale.

3. Per quanto attiene la complessiva disciplina applicabile al personale universitario convenzionato, si richiama qui integralmente quanto disposto dall'art. 12 del PGI in vigore.

4. Analogamente, si richiama integralmente quanto disposto dagli artt. 13, 15 e 16 del menzionato PGI, per quanto attiene il trattamento economico del personale universitario convenzionato, la cessazione del personale universitario dallo svolgimento delle attività assistenziali e dalla titolarità della direzione delle strutture ed i rapporti sindacali.

5. Relativamente al citato trattamento economico, si fa altresì riferimento ai contenuti delle linee guida per l'attuazione delle previ-

sioni di cui all'art. 13 del citato PGI e per il rispetto del principio della parità di condizioni retributive a parità di funzioni, mansioni ed anzianità, dei professionisti del SSR e del personale universitario convenzionato.

6. In attuazione della normativa nazionale e regionale e dell'art.12, comma 4 del PGI vigente, il Direttore Generale dell'Ospedale, d'intesa con il Rettore, determina:

- che l'impegno orario del personale universitario e ricercatore è omnicomprensivo e che, ai fini della determinazione della dotazione organica e della programmazione delle attività, il rapporto percentuale di quantificazione dell'impegno assistenziale medio, ivi compresa l'attività di guardia, è fissato nella misura del sessanta per cento dell'impegno orario complessivo stabilito per il personale del SSR;
- che l'impegno orario assistenziale minimo del personale universitario docente nelle strutture assistenziali è, pertanto, definito in n° 22 ore settimanali, si articola nelle attività previste per il personale del S.S.N. ed è compreso all'interno del debito orario previsto dai Contratti Collettivi di Lavoro per il personale dirigente del S.S.N.;
- che, nel rispetto del tetto suddetto, l'impegno orario fornito viene articolato in base al piano di lavoro dell'unità operativa ed alla programmazione dell'attività didattica e di ricerca, secondo criteri di flessibilità dell'impegno del personale universitario in ragione sia dell'attività assistenziale sia dell'attività didattica e di ricerca;
- che la rilevazione dell'impegno orario come sopra definito viene effettuata con metodologia analoga a quella utilizzata per la rileva-

zione delle presenze del personale sanitario ospedaliero, al fine di garantire parità di trattamento fra la componente universitaria e quella ospedaliera.

7. Al personale universitario convenzionato ed equiparato alla Dirigenza Medica e del ruolo Sanitario vengono conferiti incarichi dirigenziali, classificati attraverso opportuni meccanismi e criteri di pesatura delle funzioni, con conseguente graduazione dei correlati valori economici di posizione, tenendo conto dell'assetto organizzativo dell'Ente e dei criteri di coerenza interna cui devono uniformarsi le aree mediche e sanitarie presso cui detti incarichi sono conferiti, sulla base di quanto previsto in materia dai CC.CC.NN.L. e/o da accordi aziendali adottati a seguito di contrattazione con le Organizzazioni Sindacali di categoria, nel rispetto di quanto previsto dal quadro normativo e contrattuale complessivo di riferimento per il personale del S.S.N..

8. I termini e le modalità di individuazione, conferimento, revoca e valutazione degli incarichi dirigenziali così definiti, vengono applicati tanto al personale universitario convenzionato quanto al personale ospedaliero, nel rispetto della disciplina adottata dall'Ente.

Analogamente a quanto previsto per il personale ospedaliero, gli incarichi dirigenziali di cui al presente articolo sono soggetti a verifica triennale o quinquennale a seconda che si tratti di incarichi di struttura semplice o complessa.

Relativamente ai processi valutativi riguardanti il personale universitario, è prevista l'implementazione della composizione degli organi

preposti dell'Ospedale con un rappresentante all'uopo indicato dal Rettore dell'Università.

9. L'Ospedale, con riferimento a tali aspetti contrattuali, fatte salve le precisazioni di cui sopra, nonché le attuali e future disposizioni della contrattazione collettiva, si attiene ai criteri definiti nell'apposita disciplina dell'Ente, conseguente alla contrattazione decentrata integrativa locale.

10. Al personale universitario tecnico-amministrativo convenzionato, che opera presso le strutture dell'Ospedale, verranno corrisposte specifiche indennità di posizione o funzione previste dai CC.CC.NN.L. del comparto Sanità o da accordi aziendali, nel rispetto degli importi e delle modalità definiti per il personale ospedaliero di pari funzioni, mansioni ed anzianità.

11. Nei casi di cessazione dagli incarichi di direzione e di responsabilità del personale universitario, l'Università provvederà a proporre, tempestivamente e d'intesa con l'Ospedale, un nominativo in sostituzione. Nell'ipotesi in cui l'Università non proponga alcuna sostituzione, le Parti potranno, in primo luogo, concordare soluzioni provvisorie e temporanee di affidamento degli incarichi apicali in oggetto, attraverso il ricorso ad uno degli strumenti appositamente previsti, in tali particolari situazioni, dal quadro normativo e contrattuale di riferimento, se necessario determinando una transitoria direzione ospedaliera dell'U.O.

12. In caso di inapplicabilità di tali strumenti giuridici e contrattuali, l'Ospedale provvederà, previa valutazione congiunta con l'Università,

secondo le proprie ordinarie procedure di selezione e assunzione, determinando una definitiva direzione ospedaliera della Struttura, con conseguente condivisa modifica dell'Allegato 2 alla presente convenzione.

13. L'Ospedale si impegna a consultare preventivamente l'Università in caso di necessità di copertura di posti e, in particolare di posizioni apicali, per valutare la possibilità, l'opportunità o la necessità di coprire detti posti/posizioni con personale universitario, sia in via temporanea che definitiva, in analogia con quanto previsto al comma precedente.

Art. 6 – Misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale

1. L'Ospedale dà attuazione, in conformità al quadro normativo e contrattuale di riferimento, ad un Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, secondo la disciplina vigente nell'Ente, sia per il personale dell'area della dirigenza medica e del ruolo sanitario, sia per il personale dell'area del Comparto, atto a valorizzare e misurare, adeguatamente ed in maniera equilibrata e integrata, la dimensione organizzativa e la dimensione individuale delle prestazioni rese e dei risultati conseguiti e dare applicazione ai sistemi premianti previsti dalle norme vigenti.

2. Il personale universitario convenzionato con l'Ospedale, così come il personale dell'Ospedale, verrà pertanto inserito nel sistema di valutazione.

3. L'Ospedale si impegna ad attivare ogni iniziativa tesa

all'adozione di sistemi e metodologie improntati a chiarezza e trasparenza nei confronti dei valutati, alla massima condivisione possibile di obiettivi e indicatori, alla responsabilità dei singoli, valutati e valutatori, alla reale incentivazione del merito anche attraverso la differenziazione dei giudizi e dei relativi premi, tenuto anche conto degli incarichi e delle posizioni o funzioni conferiti.

4. La disciplina degli organi preposti alla valutazione della performance organizzativa e individuale, al pari degli organi di garanzia, è definita nell'ambito della sopra menzionata disciplina dell'Ente.

Art. 7 - Scuole di Specializzazione e Medici in formazione specialistica

1. L'Ospedale comprende le strutture di sede, collegate e complementari facenti parte delle reti formative delle Scuole di specializzazione attivate presso l'Università.

2. Le Scuole di specializzazione devono rispettare ed adeguarsi ai requisiti di idoneità della rete formativa fissati dall'Osservatorio nazionale delle scuole di specializzazione di area sanitaria.

3. Il rispetto degli indicatori di performance assistenziale - forniti dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) - formativa e di ricerca di cui all'art. 3, comma 3, del Decreto Interministeriale n. 68/2015, e all'Allegato 4 del Decreto Interministeriale n. 402/2017, e il rispetto degli indicatori relativi ai requisiti disciplinari e alla ricerca così come definiti nel citato Decreto Interministeriale n. 402/2017, sono oggetto di valutazione periodica.

4. L'Ospedale garantisce l'aggiornamento delle strutture affinché

vengano rispettati gli indicatori di attività formativa e assistenziale oggetto di tale monitoraggio periodico da parte dell'Osservatorio nazionale.

5. In attuazione dell'art. 6, comma 2 del D.Lgs. n. 502/1992 e degli artt. 34 e succ. del D.Lgs. n. 368/1999, i Consigli delle singole Scuole di Specializzazione, sulla base di indicazioni generali fornite dall'Osservatorio Regionale per la formazione specialistica, istituito dalla Regione d'intesa con il Rettore, stipulano accordi attuativi con l'Ospedale allo scopo di monitorare le modalità di frequenza e di attività clinica degli specializzandi che ruotano presso le varie strutture.

6. Deve essere assicurata la rotazione dei medici in formazione specialistica nelle Unità Operative, sia a direzione universitaria sia ospedaliera, facenti parte delle reti formative delle Scuole di specializzazione, definita dai rispettivi Consigli delle Scuole.

7. Ai medici in formazione specialistica vengono fornite le credenziali di accesso alla rete informatica interna dell'Ospedale per le necessità correlate all'attività assistenziale, su richiesta del responsabile della struttura nella quale si svolge la formazione, sentito il direttore della Scuola di specializzazione di riferimento in relazione alla graduale assunzione dei compiti assistenziali.

8. È assicurata al medico in formazione specialistica la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria, in coerenza con i titoli posseduti, nonché l'iscrizione negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica, a norma dell'art. 40 del D.Lgs. n. 368/1999 e nel rispetto di quanto espressamente stabili-

to dal vigente Regolamento regionale per l'esercizio della libera professione intramuraria nella Regione Liguria.

Art. 8 - Attività libero professionale intramoenia

1. Al personale universitario convenzionato è garantita la possibilità di esercitare l'attività libero professionale intramoenia alle stesse condizioni e secondo modalità analoghe a quelle previste per il personale dipendente dell'Ospedale, nel rispetto delle norme espressamente previste in materia e nel tempo vigenti, nonché di eventuali specifiche regolamentazioni previste, a livello aziendale, dall'Ospedale.

2. L'esercizio della libera professione intramoenia determina l'instaurazione di un rapporto diretto fra il Dirigente Medico o del ruolo Sanitario universitario e l'Ospedale, al quale, pertanto, compete la cura degli adempimenti gestionali, preventivi e successivi, correlati allo svolgimento delle diverse tipologie di attività libero professionali. L'Ospedale e l'Università si impegnano, reciprocamente, a comunicare, con tempestività, variazioni o eventuali situazioni ostative.

3. I dati e le elaborazioni relative agli emolumenti derivanti dall'esercizio delle summenzionate attività, di pertinenza del personale universitario convenzionato, dovranno essere comunicati all'Università con modalità e tempi idonei a garantire una sostanziale contestualità delle correlate erogazioni alle componenti universitaria ed ospedaliera interessate, compatibilmente con le modalità ed i tempi tecnici di elaborazione delle mensilità stipendiali proprie di ciascuna Parte.

4. L'Ospedale si impegna a corrispondere, in termini di cassa, all'Ateneo gli importi dovuti ai fini delle erogazioni di cui sopra, secondo procedure e tempistiche vigenti presso l'Ospedale.

5. L'Ospedale provvederà alla regolamentazione ed organizzazione dell'attività di consulenza assistenziale in conformità e nei limiti previsti dalle disposizioni contenute nel D. Lgs. 30 dicembre 1992, n.502 e ss.mm.ii., dagli atti di indirizzo e coordinamento emanati con D.P.C.M. 27 marzo 2000 e dall'accordo Conferenza Stato Regioni del 18 novembre 2010, dandone comunicazione all'Università.

Art. 9 – Locali e risorse strumentali

1. L'Ospedale pone a disposizione dell'Università i locali, le risorse strumentali e i posti letto assegnati alle strutture convenzionate specificati nell'**Allegato 3**, che l'Università riconosce come idonei allo svolgimento dell'attività assistenziale, didattica e di ricerca oggetto della presente convenzione.

2. L'Ospedale assume a proprio carico ogni onere inerente la manutenzione e/o la sostituzione dei beni sopra indicati.

3. L'Università, in relazione alle necessità connesse ai propri fini istituzionali, può mettere a disposizione in comodato d'uso gratuito, previo accordo con l'Ospedale, attrezzature proprie per le quali l'Ospedale assume a proprio carico ogni onere di manutenzione e/o sostituzione.

Per quanto concerne la S.S.D. U.O. a direzione universitaria Igiene Ospedaliera le attrezzature tecnico-scientifiche sono da intendersi condivise tra le parti conformemente al vigente atto d'intesa di orga-

nizzazione funzionale, stipulato con il DISSAL.

4. Qualsiasi modifica della dotazione organica e strumentale assegnata alle strutture convenzionate dovrà essere concordata tra le Parti, sentito il docente incaricato della direzione delle stesse.

Art. 10 – Copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi

1. La copertura assicurativa della responsabilità civile operante verso terzi è quella prevista dalla L.R. n.28/2011 e ss.mm.ii., recante “Programma assicurativo per rischi di responsabilità civile delle Aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale”. Tale copertura si applica anche al personale universitario convenzionato, agli iscritti alle Scuole di Specializzazione e alle figure temporaneamente presenti quali professori a contratto, dottorandi di ricerca, assegnisti o titolari di borsa di studio o contratto erogati dall’Università, che interagiscono con le attività assistenziali, nonché ai laureati in medicina e chirurgia che effettuano il tirocinio pre-abilitazione.

2. L’Università assume l’onere assicurativo relativo alla responsabilità civile per danni a terzi ricoverati o, comunque, assistiti per fatti degli studenti dei propri corsi di studio.

Art. 11 – Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale che presta la propria opera presso l’Ospedale, ivi compreso il personale universitario convenzionato, il soggetto cui competono gli obblighi di datore di lavoro previsti dal D. Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii e dal D.M. n. 363 del 5.8.1998 è individuato, per le attività oggetto della presente

convenzione attuativa, nel Direttore Generale dell'Ospedale, nonché nei dirigenti o preposti individuati ai sensi della normativa vigente.

2. L'Università, al fine di garantire la salute e sicurezza del personale universitario convenzionato che presta attività assistenziale e del personale che presta attività di tirocinio presso l'Ospedale, fornisce a quest'ultimo:

- l'elenco, con cadenza mensile, del personale cui è stata erogata formazione generale di 4 ore e 8 ore afferenti al settore sanitario come formazione specifica (per un totale di 12 ore). Ai fini dei successivi adempimenti a carico dell'Ente ospitante (sorveglianza sanitaria e formazione specifica –per ulteriori 4 ore di corso);
- la comunicazione di eventuali rischi specifici che l'operatore può comportare alle strutture riceventi.

3. Il Direttore Generale dell'Ospedale fornisce all'Università, limitatamente al personale per cui rappresenta il datore di Lavoro:

- la comunicazione di eventuali rischi specifici che l'operatore può ricevere nel corso dell'attività specifica;
- la sorveglianza sanitaria;
- la formazione specifica connessa alle tipologie di attività svolte dai lavoratori e dai tirocinanti, nonché quella relativa alle emergenze ed al sistema di gestione della sicurezza interna;
- i dispositivi di protezione individuale e gli indumenti di lavoro.

4. La Direzione Generale dell'Ospedale, peraltro, nel rispetto del PGI, si riserva di adottare uno o più provvedimenti deliberativi per attribuire al personale funzioni specifiche di natura gestionale sia in

materia di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., sia in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche, sia in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, di cui rispettivamente al D.Lgs. n. 187/2000 e al D.Lgs. n. 241/2000 attuativi delle Direttive Euratom 97/43 e 96/29.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR) e, per quanto compatibile, dal D.Lgs. 30.6.2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.

Art. 13 - Durata

1. La presente convenzione entra in vigore dalla data della sottoscrizione delle Parti e ha durata sino al 3.4.2022. Eventuali proroghe potranno essere concordate tra le Parti nelle more del rinnovo del PGI e degli atti convenzionali conseguenti.

2. L'eventuale formale rinnovo del presente accordo è subordinato al rinnovo del PGI Regione-Università.

Art. 14 - Clausola finale

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si rinvia al PGI Regione/Università sottoscritto il 4.4.2017 e alla

normativa vigente in materia.

Art. 15 – Registrazione

1. La presente convenzione si compone di n. 29 pagine e viene sottoscritta dalle Parti in modalità di firma digitale ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

2. La stessa sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del DPR n.131 del 26.4.1986 e le relative spese saranno a carico della Parte richiedente.

3. La presente convenzione, stipulata nella forma della scrittura privata, è soggetta ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di entrambe le Parti per metà.

4. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'Università, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Genova 1 n. 0216718 – 29.12.2016, che con nota scritta chiederà all'Ospedale Galliera il rimborso della quota di spettanza.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Università degli Studi di Genova

Il Rettore

Prof. Paolo Comanducci

Ente ospedaliero “Ospedali Galliera” di Genova

Il Direttore Generale

Dott. Adriano Lagostena

Allegati:

1) Unità operative convenzionate

2) Personale universitario convenzionato e personale sanitario
posto a disposizione delle U.O. a direzione universitaria

3) Locali e risorse strumentali posti a disposizione dall'Ospedale
all'Università

ALLEGATO N. 1

UNITA' OPERATIVE CONVENZIONATE

1. Unità Operativa Semplice Dipartimentale a direzione universitaria denominata “ *Radiologia vascolare interventistica*”, afferente al Dipartimento: Area Radiologica.
2. Unità Operativa Semplice Dipartimentale a direzione universitaria denominata “ *Igiene ospedaliera*”, in staff alla Direzione Sanitaria.
3. Unità Operativa Semplice Dipartimentale a direzione universitaria denominata “ *Farmacologia Clinica*”, in staff alla Direzione Sanitaria.
4. Unità Operativa Semplice Dipartimentale a direzione universitaria denominata “ *Genetica medica*”, in staff alla Direzione Sanitaria.

ALLEGATO N. 2

PERSONALE UNIVERSITARIO CONVENZIONATO E PERSONALE SANITARIO POSTO A DISPOSIZIONE DELLE UU.OO. A DIREZIONE UNIVERSITARIA

UU.OO. semplici a valenza dipartimentale a direzione universitaria:

1. Unità operativa semplice dipartimentale denominata “Radiologia vascolare interventistica”, afferente al Dipartimento Area Radiologica.

Responsabile dell’UOSD: Dirigente medico ospedaliero (incarico temporaneo in attesa individuazione di un nuovo responsabile di struttura universitario).

2. Unità Operativa Semplice Dipartimentale denominata “Igiene ospedaliera”, in staff alla Direzione Sanitaria.

Responsabile dell’UOSD: Prof.ssa Maria Luisa CRISTINA, Associato SSD MED/42 Igiene Generale ed Applicata - Inquadramento assistenziale: Dirigente del ruolo Sanitario – Biologo Responsabile di Struttura Semplice in rapporto esclusivo.

Personale universitario afferente a tale Unità Operativa:

Prof.ssa Marina SARTINI, Ricercatore universitario confermato SSD MED/42 Igiene Generale ed Applicata - Inquadramento assistenziale Dirigente del ruolo Sanitario Biologo – posizione iniziale, in rapporto esclusivo.

Dott.ssa Anna Maria SPAGNOLO, ricercatore a tempo determinato ed a tempo pieno, assunto ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge n° 240/2010, nel S.S.D. MED/42 Igiene Generale ed Applicata - Inquadramento assistenziale Dirigente del ruolo Sanitario Biologo – posizione iniziale con rapporto di lavoro esclusivo

Dott. Gianluca OTTRIA, Tecnico universitario di categoria D – Area Tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati - Equiparazione al personale del Comparto Sanità e contestuale inquadramento assistenziale “DS – collaboratore professionale - sanitario esperto”.

Dott.ssa Elisa SCHINCA, Tecnico universitario di categoria C – Area Tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati - Equiparazione al personale del Comparto Sanità e contestuale inquadramento assistenziale “D – tecnico sanitario di laboratorio biomedico”.

3. Unità Operativa Semplice Dipartimentale a direzione universitaria denominata “Farmacologia Clinica”, in staff alla Direzione Sanitaria

Responsabile dell’UOSD: Prof.ssa Francesca MATTIOLI, Associato SSD BIO/14 Farmacologia - inquadramento assistenziale “Dirigente Medico Responsabile di Struttura Semplice” in rapporto esclusivo.

Personale universitario afferente a tale Unità Operativa:

Dott.ssa Valeria MARINI, Categoria D - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - equiparazione al personale del Comparto Sanità e contestuale inquadramento assistenziale “*DS - collaboratore professionale sanitario esperto*”

4. Unità Operativa Semplice Dipartimentale a direzione universitaria denominata “*Genetica medica*”, in staff alla Direzione Sanitaria

Responsabile dell’UOSD: Prof. Emilio DI MARIA – Ricercatore universitario confermato – SSD MED/03 Genetica medica - Inquadramento assistenziale: Dirigente Medico equiparato in rapporto esclusivo.

ALLEGATO N. 3

LOCALI E RISORSE STRUMENTALI

1. Locali e risorse strumentali afferenti al Dipartimento Area Radiologica dell'E.O. Ospedali Galliera.
2. a) Locali e risorse strumentali afferenti anche alla Direzione Sanitaria dell'E.O. Ospedali Galliera messi a disposizione delle UU.OO. a direzione universitaria: "*Igiene ospedaliera*"; "*Farmacologia Clinica*", "*Genetica Medica*";
b) Locali, beni mobili e risorse strumentali messi a disposizione della U.O. Semplice Dipartimentale "*Igiene Ospedaliera*" dal Dipartimento DISSAL dell'Ateneo, a seguito di sottoscrizione fra quest'ultimo e l'Ente Ospedaliero di specifico Atto di intesa.
c) Locali beni mobili e risorse strumentali messi a disposizione della U.O. Semplice Dipartimentale "*Farmacologia Clinica*" dal Dipartimento DIMI dell'Ateneo, a seguito di sottoscrizione fra quest'ultimo e l'Ente Ospedaliero di specifico Atto di intesa.